



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.87

Protocollo:

87/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Settembre 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;  
Avv.Marco BELLINI BRESSI;Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Salvatore SCARFONE;Dr.Vincenzo STELLA;  
Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Susanna MANZONI/A.S.D.OLBIA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2011 la Sig.na Susanna MANZONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.OLBIA CF, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.600,00.

La Società non presentava alcun documento a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.OLBIA C.F. al pagamento in favore della sig.na Susanna MANZONI, della somma di €.2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Sara COLZI/REGGIANA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2012 la sig.na Sara COLZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società REGGIANA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Si rileva preliminarmente però che la calciatrice, ha inviato esclusivamente l'accordo economico e non il reclamo vero e proprio con la quantificazione della cifra richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. rigetta il presunto ricorso presentato dalla sig.na Sara COLZI nei confronti della Società REGGIANA C.F.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non potrà essere presentato in seguito, in quanto il termine ultimo per la presentazione è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2012.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Alex PORTO/MAZARA CALCIO A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2012 il sig.Alex PORTO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MAZARA CALCIO A.S.D., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per €.3.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.

La Società non presentava alcuna memoria in propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MAZARA CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Alex PORTO, della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Adamo DIGNO/S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2012 il sig.Adamo DIGNO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per €.7.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00.

La Società non presentava alcuna memoria in propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO al pagamento in favore del sig.Adamo DIGNO, della somma di €.2.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso

entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle

5) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano BRUZZONE/ORVIETANA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2012 il sig.Tiziano BRUZZONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ORVIETANA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.6.000,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ORVIETANA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Tiziano BRUZZONE della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE David MASCIANTONIO/POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2012 il sig.Davide MASCIANTONIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.13.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.12.500,00.

Si rileva preliminarmente però che il ricorso spedito dal calciatore alla Società, è stato inviato ad un indirizzo errato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il ricorso presentato dal sig.Davide MASCIANTONIO nei confronti della Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il suddetto reclamo non potrà essere proposto nuovamente in quanto il termine ultimo per la presentazione è scaduto il 30 Giugno 2012.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto BRENNNA/S.G.GALLARATESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2012 il sig.Alberto BRENNNA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (giusto quanto previsto dall'art.21/bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il ricorso presentato dal sig. Alberto BRENNIA nei confronti della Società S.G.GALLARATESE A.S.D.. per violazione dell'art.21/bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio DOMENICO/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2012 il sig.Domenico FABIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.3.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.700,00.

Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la copia dell'accordo economico depositato (giusto quanto previsto dall'art.21/bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il ricorso presentato dal sig.Domenico FABIO nei confronti dell'A.C.R.MESSINA S.r.l. per violazione dell'art.21/bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il suddetto reclamo non potrà essere proposto nuovamente in quanto il termine ultimo per la presentazione è scaduto il 30 Giugno 2012.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Michele LESTANI/A.S.D.SANVITESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2012 il sig.Michele LESTANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE. un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €.37,50 a prestazione sportiva relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata di €.2.350,00.

Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale Della Racc.A.R. inviata alla Società (giusto quanto previsto dall'art.21/bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il ricorso presentato dal sig.Michele LESTANI nei confronti della Società A.S.D.SANVITESE

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il suddetto reclamo non potrà essere proposto nuovamente in quanto il termine ultimo per la presentazione è scaduto il 30 Giugno 2012.

10) RICORSO DEL CALCIATORE William BORDI/CIVITANOVESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/08/2012 il sig.William BORDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CIVITANOVESE CALCIO 1913 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00.

Si rileva preliminarmente però che il ricorso è stato inoltrato oltre il termine ultimo previsto per la Stagione Sportiva 2010/11 del 30 Giugno 2012.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il ricorso presentato dal sig. William BORDI nei confronti della Società CIVITANOVESE CALCIO 1913

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Dawid LENART/A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/06/2012 il sig.Dawid LENART si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.3.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.7.700,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Dawid LENART della somma di €.7.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/A.S.D.SEREGNO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2012 il sig.Manuel BONACINA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SEREGNO CALCIO 1913 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.6.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.750,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SEREGNO CALCIO 1913 al pagamento in favore del sig.Manuel BONACINA della somma di €.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio GALLI

Publicato in Roma il 12 Ottobre 2012

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag.Carlo Tavecchio